

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1719/2000 della Commissione del 2 agosto 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1720/2000 della Commissione, del 2 agosto 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1721/2000 della Commissione, del 2 agosto 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1722/2000 della Commissione, del 2 agosto 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1723/2000 della Commissione, del 1° agosto 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1724/2000 della Commissione, del 2 agosto 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1725/2000 della Commissione, del 2 agosto 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali ..... 17
- ★ **Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana** ..... 19
- ★ **Direttiva 2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modifica-zione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>** ... 26
- ★ **Direttiva 2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari** ..... 32

2

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

**Consiglio**

2000/487/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante l'accettazione, da parte della Comunità europea, della modifica dell'accordo relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ai fini dell'istituzione di un bilancio autonomo per tale organizzazione** ..... 35

2000/488/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 20 luglio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)** ..... 48

**Accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)** ..... 49

**Commissione**

2000/489/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/217/CE che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 1722]** ..... 53

2000/490/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 24 luglio 2000, che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Danimarca [notificata con il numero C(2000) 2157]** ..... 57

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1719/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 agosto 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per la Commissione*  
Pedro SOLBES MIRA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	628	136,5
	999	136,5
0709 90 70	052	63,0
	999	63,0
0805 30 10	388	48,2
	524	78,7
	528	61,7
	999	62,9
0806 10 10	052	91,5
	220	124,4
	400	126,5
	508	135,1
	512	53,1
	600	71,1
	624	156,8
	999	108,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,7
	400	89,9
	508	62,8
	512	73,6
	528	84,6
	720	72,4
	800	211,3
	804	81,7
	999	94,9
	0808 20 50	052
388		102,9
512		51,7
528		78,0
720		118,7
804		127,3
999		96,6
0809 20 95	052	451,5
	400	256,1
	404	397,4
	999	368,3
0809 30 10, 0809 30 90	052	121,0
	068	104,9
	999	113,0
0809 40 05	052	24,3
	064	51,5
	066	46,6
	624	189,9
	999	78,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1720/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 agosto 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la prima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,391 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 agosto 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per la Commissione*  
Pedro SOLBES MIRA  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,45	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	9,01	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2000 DELLA COMMISSIONE****del 2 agosto 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(4)</sup>. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero <sup>(5)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(5)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	36,06 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	32,06 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	36,06 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	32,06 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3920
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	39,20
1701 99 10 9910	38,10
1701 99 10 9950	38,10
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3920

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1723/2000 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2000****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	34,82 207,05 294,55	479,18 228,42 1 404,76	68,11 27,43 21,42	259,63 67 426,92	11 744,79 76,74	5 794,08 6 981,40
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	37,73 224,33 319,13	519,16 247,48 1 521,98	73,79 29,71 23,20	281,29 73 053,14	12 724,79 83,14	6 277,54 7 563,95
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	72,50 431,09 613,28	997,69 475,60 2 924,84	141,81 57,10 44,59	540,57 140 389,06	24 453,73 159,78	12 063,80 14 535,93
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	45,99 273,44 389,01	632,84 301,67 1 855,23	89,95 36,22 28,28	342,88 89 049,06	15 511,05 101,35	7 652,09 9 220,17
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 467,59	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,00	412,15 107 037,01	18 644,29 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	29,53 175,58 249,78	406,34 193,70 1 191,24	57,76 23,26 18,16	220,16 57 178,05	9 959,58 65,08	4 913,38 5 920,23
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 628,38	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 45,69	553,88 143 845,50	25 055,79 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,62 503,13 715,76	1 164,40 555,07 3 413,56	165,50 66,64 52,04	630,89 163 847,17	28 539,79 186,48	14 079,58 16 964,79
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	152,67 907,73 1 291,36	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 93,89	1 138,25 295 610,34	51 491,01 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	20,46 121,63 173,03	281,49 134,19 825,23	40,01 16,11 12,58	152,52 39 609,89	6 899,46 45,08	3 403,73 4 101,22
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	129,01 767,06 1 091,23	1 775,22 846,25 5 204,25	252,32 101,60 79,34	961,85 249 798,19	43 511,20 284,30	21 465,46 25 864,18
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	334,74 1 990,27 2 831,39	4 606,11 2 195,75 13 503,35	654,69 263,63 205,86	2 495,68 648 145,86	112 897,56 737,67	55 695,95 67 109,22

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	299,11 1 778,42 2 530,01	4 115,82 1 962,02 12 066,00	585,00 235,57 183,95	2 230,03 579 154,43	100 880,26 659,15	49 767,43 59 965,83
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	176,17 1 047,46 1 490,13	2 424,15 1 155,60 7 106,68	344,56 138,75 108,34	1 313,45 341 112,69	59 416,86 388,23	29 312,22 35 318,91
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 334,24	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 97,01	1 176,69 305 427,23	53 200,97 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	492,46 2 928,04 4 165,48	6 776,40 3 230,33 19 865,80	963,17 387,84 302,86	3 671,59 953 536,11	166 092,09 1 085,24	81 938,50 98 729,43
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	236,74 1 407,59 2 002,47	3 257,61 1 552,91 9 550,07	463,02 186,45 145,60	1 765,04 458 392,56	79 845,30 521,71	39 390,22 47 462,11
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	79,22 471,04 670,11	1 090,14 519,67 3 195,87	154,95 62,39 48,72	590,66 153 398,28	26 719,74 174,59	13 181,70 15 882,91
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 626,52	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 45,55	552,24 143 419,52	24 981,59 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	562,94 3 347,07 4 761,61	7 746,19 3 692,63 22 708,84	1 101,01 443,35 346,21	4 197,04 1 089 998,99	189 861,93 1 240,55	93 664,92 112 858,84
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	103,05 612,71 871,65	1 418,01 675,97 4 157,05	201,55 81,16 63,38	768,30 199 533,59	34 755,84 227,09	17 146,16 20 659,77
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	60,08 357,21 508,17	826,70 394,09 2 423,56	117,50 47,32 36,95	447,92 116 328,39	20 262,71 132,40	9 996,24 12 044,68
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 492,76	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 108,54	1 315,76 341 712,93	59 521,41 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	53,55 318,41 452,98	736,91 351,29 2 160,33	104,74 42,18 32,94	399,27 103 693,65	18 061,92 118,02	8 910,52 10 736,47



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	21,21 126,08 179,37	291,80 139,10 855,44	41,48 16,70 13,04	158,10 41 060,35	7 152,11 46,73	3 528,36 4 251,40
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	94,59 562,40 800,08	1 301,57 620,46 3 815,71	185,00 74,49 58,17	705,22 183 149,84	31 902,03 208,45	15 738,29 18 963,39
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	63,03 374,78 533,16	867,35 413,47 2 542,74	123,28 49,64 38,77	469,95 122 048,52	21 259,07 138,91	10 487,78 12 636,94
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	145,90 867,48 1 234,10	2 007,63 957,04 5 885,59	285,36 114,91 89,73	1 087,77 282 501,79	49 207,69 321,52	24 275,72 29 250,32
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	479,67 2 851,99 4 057,29	6 600,40 3 146,43 19 349,83	938,15 377,77 295,00	3 576,23 928 770,05	161 778,20 1 057,05	79 810,32 96 165,14
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	394,59 2 346,13 3 337,64	5 429,68 2 588,34 15 917,72	771,75 310,76 242,67	2 941,91 764 032,78	133 083,37 869,56	65 654,25 79 108,19
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	462,37 2 749,10 3 910,92	6 362,29 3 032,92 18 651,78	904,31 364,14 284,35	3 447,21 895 264,64	155 942,05 1 018,92	76 931,16 92 695,98
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 822,37 10 835,32 15 414,52	25 076,36 11 953,96 73 514,22	3 564,25 1 435,23 1 120,76	13 586,86 3 528 600,36	614 630,73 4 015,97	303 216,85 365 352,38
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	139,10 827,03 1 176,55	1 914,02 912,42 5 611,17	272,05 109,55 85,54	1 037,05 269 329,93	46 913,35 306,53	23 143,84 27 886,50

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	347,17	4 777,16	679,01	2 588,36	117 090,03	57 764,23
		b)	2 064,18	2 277,29	273,42	672 214,86	765,06	69 601,34
		c)	2 936,54	14 004,80	213,51			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	437,76	6 023,74	856,19	3 263,78	147 643,99	72 837,47
		b)	2 602,81	2 871,53	344,77	847 625,43	964,70	87 763,40
		c)	3 702,81	17 659,28	269,22			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	304,94	4 196,12	596,42	2 273,54	102 848,50	50 738,43
		b)	1 813,12	2 000,30	240,16	590 454,11	672,01	61 135,80
		c)	2 579,37	12 301,41	187,54			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 agosto 2000**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	160,35	51,78	75,84		120,26
1006 20 13	160,35	51,78	75,84		120,26
1006 20 15	160,35	51,78	75,84		120,26
1006 20 17	245,89	81,72	118,61	0,00	184,42
1006 20 92	160,35	51,78	75,84		120,26
1006 20 94	160,35	51,78	75,84		120,26
1006 20 96	160,35	51,78	75,84		120,26
1006 20 98	245,89	81,72	118,61	0,00	184,42
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	245,89	416,00	160,35	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	305,54	266,45	415,59	317,95	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	383,21	285,57	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,38	32,38	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1725/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 2 agosto 2000**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1395/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2000 <sup>(4)</sup>.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

*Per la Commissione*  
Pedro SOLBES MIRA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 158 del 30.6.2000, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 37.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	-4,00	-10,00	-12,00	-14,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	-1,00	-0,00	-1,00	-2,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0,00	0,00	-12,00	-12,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0,00	0,00	-11,50	-11,50	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0,00	0,00	-10,50	-10,50	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0,00	0,00	-9,75	-9,75	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0,00	0,00	-9,25	-9,25	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0,00	0,00	-42,75	-42,75	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0,00	0,00	-33,75	-33,75	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**DIRETTIVA 2000/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 23 giugno 2000  
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Occorrerebbe semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali i prodotti contemplati da queste direttive devono conformarsi per poter circolare liberamente nel mercato interno, in ossequio alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, confermate da quelle del Consiglio europeo di Bruxelles del 10 e 11 dicembre 1993.
- (2) La direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana <sup>(4)</sup>, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali concernenti vari tipi di prodotti di cacao e di cioccolato potevano ostacolare la libera circolazione di questi prodotti e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.
- (3) La suddetta direttiva ha avuto pertanto lo scopo di fissare definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il confezionamento e l'etichettatura di detti prodotti, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.
- (4) È opportuno modificare tali definizioni e norme per tener conto del progresso tecnologico e dei mutati gusti dei consumatori e per adeguarle alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari, in particolare a quella relativa all'etichettatura, agli edulcoranti e agli altri additivi autorizzati, alle sostanze aromatizzanti, ai solventi d'estrazione e ai metodi d'analisi.

- (5) L'aggiunta nei prodotti di cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao è ammessa in alcuni Stati membri fino a un massimo del 5 %.
- (6) L'aggiunta nei prodotti di cioccolato di taluni grassi vegetali diversi dal burro di cacao dovrebbe essere ammessa in tutti gli Stati membri fino a un massimo del 5 %. Questi grassi vegetali dovrebbero essere equivalenti al burro di cacao e dovrebbero essere quindi definiti secondo criteri tecnici e scientifici.
- (7) Al fine di garantire l'unicità del mercato interno, tutti i prodotti di cioccolato oggetto della presente direttiva devono poter circolare all'interno della Comunità con le denominazioni di vendita di cui all'allegato I della presente direttiva.
- (8) Secondo le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(5)</sup>, la menzione dell'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 6 è obbligatoria. La presente direttiva rende applicabile la direttiva 79/112/CEE ai prodotti di cacao e di cioccolato al fine di informare correttamente il consumatore.
- (9) Nel caso dei prodotti di cioccolato cui sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao è opportuno garantire ai consumatori una informazione corretta, imparziale e obiettiva in aggiunta all'elenco degli ingredienti.
- (10) D'altro canto, la direttiva 79/112/CEE non osta a che l'etichettatura dei prodotti di cioccolato indichi che non sono stati aggiunti grassi vegetali diversi dal burro di cacao, purché l'informazione sia corretta, imparziale, obiettiva e tale da non indurre in errore il consumatore.
- (11) Talune denominazioni riservate dalla presente direttiva sono utilizzate nella pratica in denominazioni di vendita composte, consacrate dall'uso in taluni Stati membri per designare prodotti che non possono essere confusi con quelli definiti nella presente direttiva. Pertanto, occorre mantenere dette denominazioni. Tuttavia, il loro uso dovrebbe essere conforme alle disposizioni della direttiva 79/112/CEE, in particolare all'articolo 5.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 9.8.1996, pag. 1, e GU C 118 del 17.4.1998, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 24.2.1997, pag. 20.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11.1997, pag. 128), posizione comune del Consiglio del 28 ottobre 1999 (GU C 10 del 13.1.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 maggio 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 228 del 16.8.1973, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/344/CEE (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 19).

<sup>(5)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21).

- (12) Lo sviluppo del mercato interno dopo l'adozione della direttiva 73/241/CEE consente di assimilare il «cioccolato comune» al «cioccolato».
- (13) È opportuno confermare la deroga di cui alla direttiva 73/241/CEE che permette al Regno Unito e all'Irlanda di autorizzare l'uso sui loro territori della denominazione «milk chocolate» per designare il «milk chocolate with high milk content». Tuttavia, la denominazione inglese «milk chocolate with high milk content» dovrebbe essere sostituita con la denominazione «family milk chocolate».
- (14) In base al principio di proporzionalità, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, a norma dell'articolo 5, terzo comma dello stesso.
- (15) Il cacao, il burro di cacao e una serie di altri grassi vegetali utilizzati nella fabbricazione del cioccolato sono prevalentemente prodotti nei paesi in via di sviluppo. Nell'interesse degli abitanti di tali paesi in via di sviluppo, è opportuno concludere accordi di una durata quanto più lunga possibile, motivo per cui la Commissione dovrebbe esaminare in che modo la Comunità possa fornire un sostegno in questo contesto per quanto riguarda il burro di cacao e altri grassi vegetali (in particolare promuovendo il commercio equo).
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (17) Per evitare che si creino nuovi ostacoli alla libera circolazione, è opportuno che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana definiti nell'allegato I.

#### Articolo 2

1. I grassi vegetali diversi dal burro di cacao definiti ed elencati nell'allegato II possono essere aggiunti ai prodotti di cioccolato di cui al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'allegato I. Tale aggiunta non può superare il 5 % del prodotto finito dopo la sottrazione del peso totale delle altre eventuali sostanze commestibili impiegate in base al punto B dell'allegato I, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.

2. I prodotti di cioccolato che, a norma del paragrafo 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condi-

zione che la loro etichettatura, a norma dell'articolo 3, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Tale menzione appare nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ben distinta da questo, con caratteri di corpo almeno pari all'elenco e in grassetto accanto alla denominazione di vendita; indipendentemente da questa disposizione, la denominazione di vendita del prodotto può apparire anche altrove.

3. Le eventuali modifiche dell'allegato II sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 95 del trattato.

4. Entro il 3 febbraio 2006 la Commissione presenta, se necessario, una proposta di modifica dell'elenco nell'allegato II, a norma dell'articolo 95 del trattato e tenuto conto dei risultati di uno studio adeguato sulle implicazioni della presente direttiva sull'economia dei paesi produttori di cacao e di grassi vegetali diversi dal burro di cacao.

#### Articolo 3

La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, fatte salve le seguenti condizioni:

1) Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

Tuttavia, a titolo complementare e in base alle disposizioni applicabili o all'uso invalso nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale, dette denominazioni di vendita possono designare altri prodotti che non possono essere confusi con quelli definiti nell'allegato I.

2) Quando i prodotti definiti al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione «cioccolatini assortiti» oppure «cioccolatini ripieni assortiti» o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta può essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.

3) L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti al punto A, paragrafi 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 8 e 9 dell'allegato I deve indicare il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: «cacao: ... % min».

4) Per i prodotti di cui al punto A, paragrafo 2, lettera b) e al punto A, paragrafo 2, lettera d), seconda parte del testo, dell'allegato I, l'etichettatura deve indicare il tenore di burro di cacao,

5) Le denominazioni di vendita «cioccolato», «cioccolato al latte» e «cioccolato di copertura» previste nell'allegato I possono essere completate da diciture o aggettivi relativi a criteri di qualità, sempreché i prodotti in questione contengano:

— nel caso del cioccolato, non meno del 43 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 % di burro di cacao,

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- nel caso del cioccolato al latte, non meno del 30 % di sostanza secca totale di cacao e del 18 % di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 % di grassi del latte,
- nel caso del cioccolato di copertura, non meno del 16 % di cacao secco sgrassato.

#### Articolo 4

Per i prodotti di cui all'allegato I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali che non sono previste dalla presente direttiva.

#### Articolo 5

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva, concernenti i punti citati in seguito, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

- allineamento della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari,
- adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni di cui all'allegato I, punto B, paragrafo 2 e punti C e D.

2. Entro il 3 agosto 2003, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano, su proposta della Commissione, l'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, al fine dell'eventuale proroga della procedura di adeguamento al processo tecnico e scientifico.

#### Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE<sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 7

La direttiva del Consiglio 73/241/CEE è abrogata con effetto dal 3 agosto 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 3 agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Dette misure si applicano in modo da:

- autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti definiti nell'allegato I se rispondono alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003,
- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 3 agosto 2003.

Tuttavia, l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SÓCRATES

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

## ALLEGATO I

## DENOMINAZIONI DI VENDITA, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

## A. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DEFINIZIONI

1. **Burro di cacao**

La sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:

- tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore all'1,75 %
- insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non superiore allo 0,5 %, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non può essere superiore allo 0,35 %

2. a) **Cacao in polvere, cacao**

Il prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 %, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca) e un tenore massimo di acqua del 9 %.

b) **Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato**

Cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20 % (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca).

c) **Cioccolato in polvere**

Il prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 % di cacao in polvere.

d) **Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere**

Prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 % di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine «magro» oppure «fortemente sgrassato», qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente lettera b).

3. **Cioccolato**

a) Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che, con riserva di quanto disposto alla lettera b), presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 %, di cui non meno del 18 % di burro di cacao e non meno del 14 % di cacao secco sgrassato.

b) Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:

- «*vermicelli*» o «*in fiocchi*», il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere non meno del 32 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 % di burro di cacao e non meno del 14 % di cacao secco sgrassato,
- «*di copertura*», il prodotto deve contenere non meno del 35 % di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 % di burro di cacao e non meno del 2,5 % di cacao secco sgrassato,
- «*alle nocciole gianduia*» (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 % e quello di cacao secco sgrassato all'8 % e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono essere aggiunti:
  - a) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 % di sostanza secca del latte;
  - b) mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto.

4. **Cioccolato al latte**

a) Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti a base di latte e che, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), presenta un tenore minimo:

- di sostanza secca totale di cacao del 25 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte del 14 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 3,5 %,
- di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 %.

- b) Tuttavia, quando la suddetta denominazione è completata dalla dicitura:
- «*vermicelli*» o «*in fiocchi*», il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi deve contenere non meno del 20 % di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 % di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, e non meno del 12 % di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte),
  - «*di copertura*», il prodotto deve presentare un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 %,
  - «*e alle nocciole gianduia*» (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), il prodotto deve essere ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte è del 10 %, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto.
- c) Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura «al latte» è sostituita dalla dicitura
- «*alla panna*», il prodotto deve presentare un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 %,
  - «*al latte scremato*», il prodotto non deve contenere più dell'1 % di grassi del latte.
- d) Il Regno Unito e l'Irlanda possono autorizzare l'uso sui loro territori della denominazione «milk chocolate» per designare il prodotto di cui al punto 5, purché questa denominazione venga accompagnata nei due casi dall'indicazione del tenore di sostanza secca del latte, fissato per ognuno di questi due prodotti mediante l'indicazione «milk solids: ... % minimum».

#### 5. Cioccolato comune al latte

Il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e da latte o da prodotti a base di latte, che presenta un tenore minimo:

- di sostanza secca totale di cacao del 20 %,
- di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, latte parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte del 20 %,
- di cacao secco sgrassato del 2,5 %,
- di grassi del latte del 5 %,
- e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 %.

#### 6. Cioccolato bianco

Il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a base di latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 % di burro di cacao e del 14 % di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantità pari almeno al 3,5 %.

#### 7. Cioccolato ripieno

Il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita da uno dei prodotti definiti ai paragrafi 3, 4, 5 e 6. Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno è costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.

La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato è pari al 25 % almeno del peso totale del prodotto.

#### 8. *Chocolate a la taza*

Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 %, di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 14 % di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido dell'8 %.

#### 9. *Chocolate familiar a la taza*

Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 %, di cui almeno il 18 % di burro di cacao e almeno il 12 % di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del 18 %.

#### 10. Cioccolatino o pralina

Il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:

- cioccolato ripieno, oppure
- un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato ai sensi delle definizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, sempreché il cioccolato rappresenti almeno il 25 % del peso totale del prodotto.

**B. INGREDIENTI FACOLTATIVI AUTORIZZATI***Aggiunta di sostanze commestibili*

1. Fatto salvo l'articolo 2 e il punto B, paragrafo 2, ai prodotti di cioccolato definiti al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 possono essere aggiunte anche altre sostanze commestibili.

Tuttavia,

- è vietata l'aggiunta di grassi animali e di preparati che ne contengano, qualora non siano ottenuti esclusivamente dal latte,
- è autorizzata l'aggiunta di farine, fecole o amidi solo in base alle definizioni di cui al punto A, paragrafi 8 e 9.

La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve eccedere il 40 % del peso totale del prodotto finito.

2. Ai prodotti definiti al punto A, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 possono essere aggiunte esclusivamente sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.

**C. CALCOLO DELLE PERCENTUALI**

I tenori minimi fissati al punto A, paragrafi 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono calcolati dopo la sottrazione del peso degli ingredienti in base al punto B. Nel caso dei prodotti di cui al punto A, paragrafi 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati dopo la sottrazione del peso degli ingredienti in base al punto B, nonché del peso del ripieno.

Nel caso dei prodotti definiti al punto A, paragrafi 7 e 10, il tenore di cioccolato è calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

**D. TIPI DI ZUCCHERO**

I tipi di zucchero di cui alla presente direttiva non si limitano a quelli disciplinati dalla direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana <sup>(1)</sup>.

—

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 27.12.1973, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985.

## ALLEGATO II

## GRASSI VEGETALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

I grassi vegetali di cui all'articolo 2, paragrafo 1 sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POST, StOSt <sup>(1)</sup>;
- b) sono mescolabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocità di fusione, necessità di trattamento di temperatura);
- c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride.

A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate:

Nome comune	Nome scientifico delle piante da cui possono essere ricavati i grassi vegetali indicati a lato
1. Burro d'illipé, sego del Borneo o Tengkwang	Shorea spp.
2. Olio di palma	Elaeis guineensis Elaeis olifera
3. Grasso e stearina di Shorea robusta (sal)	Shorea robusta
4. Burro di karité	Butyrospermum parkii
5. Burro di cocum	Garcinia indica
6. Nocciolo di mango	Mangifera indica

A titolo di eccezione gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.

<sup>(1)</sup> P (acido palmitico), O (acido oleico), St (acido stearico).

**DIRETTIVA 2000/48/CE DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2000****recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/47/CE della Commissione <sup>(6)</sup> ha disposto l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di una nuova sostanza attiva, l'azossistrobina, da utilizzarsi unicamente come fungicida, senza peraltro precisare le condizioni particolari che possono influire sulle colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina.
- (2) La direttiva 1999/71/CE della Commissione <sup>(7)</sup> ha stabilito le quantità massime consentite di residui di azossistrobina in e su tutti i prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (3) Nel fissare le suddette quantità massime di residui di azossistrobina si è riconosciuto che tali quantità devono essere tenute sotto controllo e modificate per tener conto di nuovi dati ed informazioni. La direttiva 1999/71/CE ha riconosciuto che le quantità massime provvisorie di residui stabilite a livello nazionale per altri cereali ed ortofrutticoli devono essere stabilite dagli Stati membri nell'ambito della relativa autorizzazione per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina e devono essere comunicate alla Commissione nel quadro del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Per agevolare tale possibilità, alcune delle quantità previste nella direttiva 1999/71/CE sono state stabilite a titolo provvisorio con la facoltà degli

Stati membri di concedere ulteriori autorizzazioni per nuove utilizzazioni, notificando alla Commissione nel quadro della procedura prevista dal succitato articolo. Detto articolo prevede che qualora sia in vigore una quantità massima provvisoria a livello comunitario e qualora la nuova utilizzazione autorizzata possa condurre a livelli più elevati, lo Stato membro autorizzante debba stabilire a livello nazionale, prima che venga concessa l'autorizzazione, un livello massimo provvisorio di residui conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

- (4) Al fine di garantire un'efficace tutela dei consumatori contro l'esportazione a residui in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è stato ritenuto prudente, nell'adottare la direttiva 1999/71/CE, stabilire quantità massime di residui provvisorie al livello inferiore di determinazione analitica per tali prodotti. La fissazione a livello comunitario di dette quantità massime provvisorie di residui non esclude che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni provvisorie per utilizzazioni dell'azossistrobina su detti prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
- (5) Ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi previsti all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per la valutazione, in particolare, di un fascicolo conforme ai requisiti specificati all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, presentato dal richiedente l'autorizzazione. L'allegato III, parte A, sezione 8, della suddetta direttiva prevede che i richiedenti presentino determinate informazioni comprendenti le quantità massime proposte di residui, unitamente alla giustificazione e alle stime complete dell'esposizione potenziale e reale attraverso la dieta e attraverso altri modi. L'allegato VI, parte B, punto 2.4.2 e parte C, punto 2.5, della medesima direttiva prevede che gli Stati membri valutino le informazioni presentate riguardanti l'incidenza sulla salute umana o degli animali derivante dai residui e quella sull'ambiente nonché prendano decisioni in merito alle autorizzazioni che garantiscano che i residui presenti corrispondono alle quantità minime del prodotto fitosanitario necessario per ottenere un controllo adeguato conforme alla buona pratica agricola, applicato in modo tale che i residui al momento del raccolto, della macellazione o dopo la conservazione, a seconda del caso, siano ridotti al minimo.

<sup>(1)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

<sup>(7)</sup> GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

- (6) Sono stati presentati nuovi dati per utilizzazioni di azossistrobina su riso, banane, pomodori e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile. Tali nuovi dati sono stati esaminati e si è ritenuto adeguato modificare le quantità massime provvisorie di residui fissate per tali prodotti nella direttiva 1999/71/CE.
- (7) La valutazione tecnico-scientifica dell'azossistrobina ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata ultimata il 22 aprile 1998 sotto forma di relazione di riesame della Commissione. In questa relazione la dose giornaliera accettabile (DGA) per l'azossistrobina è stata fissata in 0,1 mg/kg bw/giorno. L'esposizione in vita dei consumatori di derrate alimentari trattate con azossistrobina è stata esaminata e valutata secondo le procedure e la prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità<sup>(1)</sup>, ed è stato calcolato che le quantità massime di residui provvisorie fissate nella presente direttiva non causano il superamento della suddetta DGA.
- (8) Nel corso della valutazione e delle discussioni che hanno preceduto l'iscrizione dell'azossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose acuta di riferimento.
- (9) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sui valori stabiliti nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni in merito a detti valori. La possibilità di stabilire tolleranze supplementari all'importazione per quanto riguarda le quantità massime di residui per combinazioni specifiche antiparassitario/coltura verrà esaminata dalla Commissione quando saranno presentati dati accettabili.
- (10) È stato tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg	
«Azossistrobina	5	Riso»

*Articolo 2*

Le quantità massime di residui indicati nell'allegato della presente direttiva sostituiscono quelli elencati per l'azossistrobina nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

*Articolo 3*

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Essi applicano dette disposizioni dal 1° aprile 2001.
4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (riveduti), a cura del Programma GEMS/Alimentazione in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

## ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
<b>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio</b>	
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	0,05 (p) (*)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,1 (p) (*)
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,05 (p) (*)
iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	0,05 (p) (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More More di rovo More-lamponi Lamponi Altri	2  0,05 (p) (*) 0,05 (p) (*)



Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri	0,5 (p)
d) Mais dolce	0,05 (p) (*)
iv) CAVOLI	0,05 (p) (*)
a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri	
b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri	
c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 (p) (*)
a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri	
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri	
vi) LEGUMI (freschi)	0,05 (p) (*)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,05 (p) (*)
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici	0,05 (p) (*)
3. <b>Legumi da granella</b> Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,05 (p) (*)
4. <b>Semi oleaginosi</b> Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,05 (p) (*)
5. <b>Patate</b> Patate precoci Patate tardive	0,05 (p) (*)
6. <b>Tè</b> (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i> )	0,1 (p) (*)
7. <b>Luppolo</b> (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (p) (*)
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (p) Indica una quantità massima provvisoria.	

**DIRETTIVA 2000/49/CE DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2000****recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999<sup>(4)</sup>, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95<sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) Le sostanze attive in questione possono essere iscritte in detto allegato se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Tale iscrizione è effettuata per un periodo non superiore a dieci anni.
- (4) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri in materia di dati stabiliti all'articolo 13.
- (5) Gli effetti del metsulfuron-metile sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Francia, in qualità di Stato membro relatore designato a norma del regolamento (CE) n. 933/94, ha presentato alla

Commissione la relativa relazione di valutazione il 25 giugno 1997.

- (6) Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 16 giugno 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al metsulfuron-metile.
- (7) Anche il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, al comitato scientifico per le piante. Nel parere formulato<sup>(7)</sup>, il comitato scientifico per le piante conferma che l'utilizzazione della sostanza non presenta rischi inaccettabili, ma osserva che gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee delle zone particolarmente vulnerabili e applicare misure intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico.
- (8) In base alle valutazioni effettuate, è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile possano essere espletate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva.
- (9) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> Comitato scientifico per le piante SCP/METSU/002-def. del 5 aprile 2000.

- (10) È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.
- (11) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La sostanza attiva metsulfuron-metile è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è

portato:

- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente metsulfuron-metile come sostanza attiva, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,
- per i prodotti fitosanitari che contengono metsulfuron-metile insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

3. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2001.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

*Metsulfuron-metile*

## 1. Identità

Nome comune:	metsulfuron-metile
Denominazione IUPAC:	2-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamiolsulfamoil) benzoato di metile

## 2. Condizioni particolari

- 2.1. La purezza della sostanza attiva deve risultare come minimo di 960 g/kg.
  - 2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.
  - 2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 16 giugno 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:
    - prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,
    - prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.
  3. Data di scadenza dell'iscrizione: 30 giugno 2011.
-

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

**riguardante l'accettazione, da parte della Comunità europea, della modifica dell'accordo relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ai fini dell'istituzione di un bilancio autonomo per tale organizzazione**

(2000/487/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è membro della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) <sup>(3)</sup>.
- (2) La gestione delle risorse ittiche nel Mediterraneo richiede l'adozione di azioni a livello multilaterale per disciplinare le attività di pesca in alto mare. Lo sviluppo dell'acquacoltura può trarre vantaggio dalla cooperazione multilaterale. La CGPM costituisce lo strumento idoneo per tali azioni.
- (3) La CGPM ha recentemente adottato alcune modifiche per ampliare le sue attività creando un comitato consultivo scientifico e fissando una cadenza annuale per le sue riunioni. Le nuove attività di tale organizzazione richiedono risorse finanziarie adeguate.
- (4) La CGPM dipende interamente dal bilancio dell'Organizzazione mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Le restituzioni di bilancio di quest'ultima non consentono di finanziare le attività della CGPM necessarie a svolgere il suo nuovo ruolo ampliato. Occorre pertanto che la CGPM disponga di un proprio bilancio autonomo.

- (5) Nella riunione dal 13 al 16 ottobre 1997 la CGPM ha adottato le modifiche del testo dell'accordo al fine di istituire un bilancio autonomo. Tale bilancio rappresenta un nuovo obbligo per le parti contraenti della CGPM a norma dell'articolo X, paragrafo 2, dell'accordo relativo alla creazione della CGPM.
- (6) I nuovi obblighi possono entrare in vigore soltanto previa accettazione da parte dei due terzi dei membri della CGPM e, per ciascun membro, soltanto previa accettazione da parte di quest'ultimo.
- (7) Occorre che la Comunità adotti uno strumento di accettazione del bilancio autonomo della CGPM,

DECIDE:

*Articolo unico*

1. La Comunità accetta l'istituzione di un bilancio autonomo della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, in base allo strumento di cui all'allegato I.
2. Il testo dell'accordo modificato e il testo del regolamento interno modificato della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, comprendente le disposizioni relative al bilancio autonomo, figurano nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GLAVANY

<sup>(1)</sup> GU C 15 del 20.1.1999, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU C 150 del 28.5.1999, pag. 153.

<sup>(3)</sup> Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

## ALLEGATO I

**Strumento di accettazione del bilancio autonomo della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**

Signor Direttore generale,

mi prego informarLa che la Comunità europea ha deciso di accettare le nuove regole per l'istituzione di un bilancio autonomo della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Le trasmetto pertanto il presente strumento, con il quale la Comunità accetta i nuovi articoli VIII bis e IX bis nonché le modifiche degli articoli II, VII e IX dell'accordo, come sono stati adottati nella riunione dal 13 al 16 ottobre 1997, a norma dell'articolo X, paragrafo 2.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta stima.

*Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea*

Signor Diouf  
Direttore generale  
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura  
Via delle Terme di Caracalla  
I-00100 ROMA

---

## ALLEGATO II

## ACCORDO

## relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

## PREAMBOLO

## LE PARTI CONTRAENTI,

considerando le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, entrata in vigore il 16 novembre 1994 (in prosieguo denominata la «convenzione delle Nazioni Unite»), che impone a tutti i membri della comunità internazionale l'obbligo di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine vive,

considerando gli obiettivi e le finalità enunciate nel capitolo 17 dell'Agenda 21 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 e del Codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza FAO nel 1995,

considerando inoltre che in materia di conservazione e di gestione di alcuni stock ittici sono stati negoziati altri strumenti internazionali,

mossi dall'interesse comune di promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione adeguata delle risorse marine vive del Mediterraneo e del Mar Nero e delle acque intermedie (in prosieguo denominate «la regione») e desiderosi di agevolare il conseguimento dei loro obiettivi mediante la cooperazione internazionale, che risulterebbe favorita dalla creazione di una commissione generale per la pesca nel Mediterraneo,

riconoscendo l'importanza della conservazione e della gestione delle risorse della pesca nella regione e la necessità di promuovere la cooperazione in questo campo,

## HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo I***La commissione**

1. Le parti contraenti istituiscono, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (in prosieguo denominata «l'Organizzazione»), una commissione denominata commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in prosieguo denominata «la commissione»), chiamata ad esercitare le funzioni e a svolgere i compiti specificati all'articolo III.

2. Membri della commissione sono i membri e i membri associati dell'Organizzazione, nonché gli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure di una delle sue organizzazioni specializzate o ancora dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica che sono:

- i) Stati costieri o membri associati situati totalmente o in parte all'interno della regione;
- ii) Stati o membri associati le cui navi pescano nella regione stock che sono oggetto del presente accordo; oppure
- iii) organizzazioni di integrazione economica regionale delle quali è membro uno degli Stati di cui ai precedenti comma i) o ii) e alle quali tale Stato ha trasferito delle competenze per le materie oggetto del presente accordo;

e che accettano il presente accordo in base alle disposizioni dell'articolo XI, fermo restando che tali disposizioni non pregiudicano in alcun caso lo status di membro della commissione degli Stati che pur non fanno parte delle Nazioni Unite, né delle sue organizzazioni specializzate, né dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, i quali possono essere divenuti parti del presente accordo anteriormente al 22 maggio 1963. Per quanto riguarda i membri associati, l'Organizzazione sottopone il presente accordo, in base alle disposizioni dell'articolo XIV.5 dell'atto costitutivo e dell'articolo XXI.3 del regolamento generale dell'Organizzazione, alle autorità responsabili per le relazioni internazionali dei membri associati.

*Articolo II***Organizzazione**

1. Ogni Stato membro è rappresentato alle sessioni della commissione da un unico delegato, che può essere accompagnato da un sostituto, da esperti e consulenti. La partecipazione alle riunioni della commissione di sostituti, esperti e consulenti non conferisce loro il diritto di voto, tranne qualora il sostituto rappresenti il delegato in sua assenza.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni membro dispone di un voto. La commissione decide alla maggioranza dei voti espressi, salvo disposizione contraria del presente accordo. La maggioranza dei membri della commissione costituisce il quorum.

3. Se un'organizzazione di integrazione economica regionale è membro della commissione essa dispone, in occasione di ogni riunione della commissione o di suoi organi sussidiari, di un numero di voti pari al numero dei propri Stati membri che hanno il diritto di voto in tali riunioni.

4. L'organizzazione d'integrazione economica regionale membro della commissione esercita i diritti connessi alla propria qualità di membro avvicinandosi con i propri Stati membri che fanno parte della commissione, nei settori di rispettiva competenza. Ogni qual volta l'organizzazione d'integrazione economica regionale che è membro della commissione esercita il suo diritto di voto, tale diritto non è esercitato dai suoi Stati membri, e viceversa.

5. Qualsiasi membro della commissione può chiedere all'organizzazione d'integrazione economica regionale membro della commissione o ai suoi Stati membri che ne fanno parte di indicare se spetti all'organizzazione o ai suoi Stati membri la competenza per una determinata questione. L'informazione richiesta è fornita dall'organizzazione d'integrazione economica regionale o dagli Stati membri interessati.

6. Prima di ogni riunione della commissione o di uno dei suoi organi sussidiari, l'organizzazione d'integrazione economica regionale membro della commissione o i suoi Stati membri che ne sono membri indicano se spetti all'organizzazione d'integrazione economica regionale o a suoi Stati membri discutere delle questioni specifiche all'esame nel corso delle riunioni e votare su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce all'organizzazione d'integrazione economica regionale membro della commissione o ai suoi Stati membri che ne fanno parte di fare una dichiarazione unica ai fini del presente paragrafo, dichiarazione che resta valida per le questioni ai punti dell'ordine del giorno esaminati in tutte le riunioni successive, fatte salve eccezioni o modifiche eventualmente indicate prima di ogni riunione.

7. Se un punto dell'ordine del giorno riguarda, al tempo stesso, questioni per le quali la competenza è stata trasferita all'organizzazione d'integrazione economica regionale e questioni di competenza dei suoi Stati membri, l'organizzazione d'integrazione economica regionale e i suoi Stati membri possono partecipare ai dibattiti. In tal caso nell'adozione delle decisioni si tiene conto solamente dell'intervento del membro che ha diritto di voto.

8. Nel determinare il quorum per una qualsiasi delle riunioni della commissione, la delegazione dell'organizzazione d'integrazione economica regionale membro della commissione viene considerata solamente se ha diritto di voto alla riunione per la quale è richiesto il quorum.

9. La commissione elegge un presidente e due vicepresidenti.

10. Il presidente della commissione convoca di norma la commissione in sessione ordinaria una volta all'anno, tranne qualora la maggioranza dei membri decida altrimenti. Il luogo e

la data di ogni sessione sono fissate dalla commissione di concerto con il direttore generale dell'Organizzazione.

11. La sede della commissione è presso la sede dell'Organizzazione a Roma o in un altro luogo stabilito dalla commissione.

12. La commissione, deliberando alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può adottare e modificare il proprio regolamento interno, purché tale regolamento o le relative modifiche non siano incompatibili con il presente accordo o con l'atto costitutivo dell'Organizzazione.

13. La commissione, deliberando alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può adottare e modificare il proprio regolamento finanziario, purché esso sia compatibile con i principi enunciati nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il regolamento finanziario e i relativi emendamenti sono comunicati al comitato finanziario, che ha la facoltà di opporsi qualora li ritenga incompatibili con i principi enunciati nel regolamento finanziario dell'Organizzazione.

### Articolo III

#### Attribuzioni

1. Compito della commissione è quello di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e la valorizzazione delle risorse marine vive, nonché uno sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, nella regione, e per la realizzazione di tali obiettivi essa esercita le seguenti attribuzioni e competenze:

- a) seguire costantemente la situazione di queste risorse, la loro abbondanza e il livello di sfruttamento, nonché la situazione delle relative attività di pesca;
- b) elaborare e raccomandare, in base alle disposizioni dell'articolo V, le misure necessarie per:
  - i) la conservazione e la gestione razionale delle risorse marine vive, e in particolare le misure volte a:
    - regolamentare i metodi e gli attrezzi di pesca,
    - stabilire la taglia minima degli individui delle singole specie,
    - stabilire in quali periodi e in quali zone la pesca è autorizzata o vietata,
    - regolamentare il volume delle catture totali e dello sforzo di pesca e la relativa ripartizione tra i membri;
  - ii) l'attuazione delle raccomandazioni adottate;
- c) esaminare gli aspetti socio-economici dell'industria della pesca e raccomandare le misure per il suo sviluppo;
- d) incoraggiare, raccomandare, coordinare e, se del caso, realizzare iniziative di formazione e di divulgazione in tutti i settori della pesca;
- e) incoraggiare, raccomandare, coordinare e se del caso, realizzare attività di ricerca e di sviluppo, compresi progetti comuni nei vari settori della pesca e della protezione delle risorse marine vive;

- f) raccogliere, pubblicare o divulgare dati sulle risorse marine vive che possono essere sfruttate e sulle attività ad esse collegate;
- g) promuovere programmi di acquacoltura in acque marine e salmastre nonché programmi di valorizzazione della pesca costiera;
- h) svolgere tutte le altre attività necessarie affinché la Commissione consegua gli obiettivi sopra enunciati.

2. Nel formulare e nel raccomandare le misure di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), la commissione applica l'approccio precauzionale alle decisioni in materia di conservazione e di gestione e tiene altresì conto dei dati scientifici disponibili e della necessità di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione ottimale delle risorse marine vive.

#### Articolo IV

##### Regione

La commissione esercita le attribuzioni e competenze stabilite all'articolo III nella regione indicata nel preambolo.

#### Articolo V

##### Raccomandazioni relative alle misure di gestione

1. Le raccomandazioni di cui all'articolo III, paragrafo 1, lettera b), sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti della commissione. Il testo di queste raccomandazioni è trasmesso dal presidente della commissione ad ogni membro.
2. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, i membri della commissione si impegnano ad attuare ogni raccomandazione formulata dalla commissione a norma dell'articolo III, paragrafo 1, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dalla commissione, ma comunque dopo la scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di obiezioni.
3. Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di notifica di una raccomandazione ogni membro della commissione può opporsi alla raccomandazione stessa e in tal caso non è tenuto ad attuarla. Se un'obiezione viene presentata entro il termine di centoventi giorni, ogni altro membro può parimenti opporsi a tale raccomandazione in qualsiasi momento entro un successivo periodo di sessanta giorni. Un membro può inoltre ritirare, in qualsiasi momento, la propria obiezione ed attuare la raccomandazione.
4. Se oltre un terzo dei membri della commissione solleva obiezioni ad una raccomandazione, gli altri membri non sono per questo fatto tenuti all'obbligo di applicare tale raccomandazione; tuttavia questi membri, o una parte di essi, possono convenire di attuare la raccomandazione.
5. Il presidente della commissione notifica immediatamente ad ogni membro la ricezione o il ritiro di un'obiezione.

#### Articolo VI

##### Relazioni

La commissione trasmette al direttore generale dell'Organizzazione, dopo ogni sessione, una relazione contenente le sue opinioni, raccomandazioni e decisioni, nonché qualsiasi altra relazione ritenuta necessaria o auspicabile. Le relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro della commissione previsti all'articolo VII del presente accordo sono trasmesse a cura della commissione al direttore generale dell'Organizzazione.

#### Articolo VII

##### Comitati, gruppi di lavoro e esperti

1. La commissione può creare comitati temporanei, speciali o permanenti affinché esaminino le questioni relative agli obiettivi perseguiti dalla commissione e facciano rapporto sulle stesse, nonché gruppi di lavoro incaricati di studiare determinati problemi tecnici e di formulare raccomandazioni.
2. I comitati e gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 sono convocati dal presidente della commissione che stabilisce, ove opportuno, di concerto con il direttore generale dell'Organizzazione, il luogo e la data delle riunioni.
3. La creazione dei comitati e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 e l'assunzione o la nomina di esperti sono subordinate alla disponibilità dei fondi necessari nel relativo capitolo del bilancio approvato dalla commissione. Prima di adottare qualsiasi decisione che comporti spese per la creazione di comitati e gruppi di lavoro nonché per l'assunzione o la nomina di esperti, la commissione esamina una relazione presentata dal segretario della commissione sull'impatto amministrativo e finanziario di questa decisione.

#### Articolo VIII

##### Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Per le questioni di interesse comune la commissione agisce in stretta cooperazione con altre organizzazioni internazionali.

#### Articolo VIII bis

##### Contributi finanziari

1. Ciascun membro della commissione si impegna a versare annualmente un contributo al bilancio autonomo, secondo una scala stabilita dalla commissione.
2. Ad ogni sessione ordinaria, la commissione adotta all'unanimità il proprio bilancio autonomo, fermo restando che, se non è possibile ottenere l'unanimità durante la sessione, malgrado tutti i tentativi compiuti, la questione verrà messa ai voti e il bilancio sarà approvato a maggioranza di due terzi dei membri.
3. a) L'importo del contributo di ciascun membro della commissione è calcolato secondo una formula adottata e modificata all'unanimità dalla commissione.

- b) La formula adottata o modificata dalla commissione figura nel regolamento finanziario della commissione.
4. Ogni Stato che diventa membro della commissione senza essere membro dell'Organizzazione è tenuto a versare un contributo, stabilito dalla commissione, a copertura delle spese sostenute dall'Organizzazione per le attività della commissione.
5. I contributi possono essere versati in monete liberamente convertibili, a meno che la commissione non disponga diversamente d'intesa con il direttore generale.
6. La commissione può inoltre accettare donazioni o altre elargizioni da parte di organizzazioni, privati o altre fonti, per fini attinenti all'esercizio di una delle sue attribuzioni.
7. I contributi, le donazioni e ogni altra elargizione di cui la commissione sia beneficiaria vengono depositati in un apposito fondo, gestito dal direttore generale in base al regolamento finanziario dell'Organizzazione.
8. Un membro della commissione che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla commissione non ha diritto di voto se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due anni civili precedenti. La commissione può tuttavia autorizzare questo membro a votare qualora ritenga che la sua inadempienza sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del membro in questione, ma in nessun caso tale diritto sarà prorogato per ulteriori due anni civili.

#### Articolo IX

##### Spese

- Le spese per la partecipazione alle sessioni della commissione dei delegati e dei loro sostituti, esperti e consulenti nonché le spese dei rappresentanti che partecipano ai comitati o ai gruppi di lavoro creati a norma dell'articolo VII del presente accordo sono stabilite e pagate dai rispettivi membri.
- Le spese per il segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, e le spese sostenute dal presidente e dal vicepresidente della commissione nello svolgimento dei compiti per la commissione nell'intervallo tra le sessioni sono stabilite e pagate dal bilancio della commissione.
- Le spese per i progetti di ricerca e di sviluppo intrapresi da singoli membri della commissione, di propria iniziativa o su raccomandazione della commissione, sono stabilite e sostenute dai membri interessati.
- Le spese relative a progetti di ricerca o di sviluppo intrapresi in comune, in base alle disposizioni dell'articolo III, paragrafo 1, lettera e), sono stabilite e sostenute dai membri, in mancanza di altri fondi disponibili, secondo le modalità e nella misura da essi concordate. I contributi per i progetti di cooperazione sono versati in un fondo fiduciario costituito dall'Organizzazione e amministrato dalla stessa in base al regolamento

finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione.

- Le spese per esperti invitati, a partecipare a titolo personale a riunioni della commissione, dei comitati o dei gruppi di lavoro sono a carico del bilancio della commissione.
- La commissione può accettare contributi volontari generali o legati a determinati progetti o attività della commissione. Tali contributi vengono depositati in un apposito fondo creato dall'Organizzazione. L'accettazione di questi contributi volontari e l'amministrazione del fondo sono disciplinate dal regolamento finanziario e dalle regole di gestione finanziaria dell'Organizzazione.

#### Articolo IX bis

##### Amministrazione

- Il segretario della commissione (in prosieguo denominato «il segretario») è nominato dal direttore generale con l'accordo della commissione oppure, se la nomina ha luogo nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della commissione, con l'accordo dei membri.
- Il segretario è incaricato di attuare le linee politiche e di espletare le attività della commissione e rende conto alla commissione del proprio operato. Egli funge altresì, all'occorrenza, da segretario degli altri organi sussidiari della commissione.
- Le spese della commissione sono iscritte nel suo bilancio autonomo, eccetto quelle relative al personale e ai mezzi materiali messi eventualmente a disposizione dall'Organizzazione. Le spese a carico dell'Organizzazione sono contabilizzate e pagate nel quadro del bilancio biennale elaborato dal direttore generale e approvato dalla conferenza dell'Organizzazione in base al regolamento generale e al regolamento finanziario dell'Organizzazione.
- Le spese relative alla partecipazione dei delegati, supplenti, esperti e consulenti, in qualità di rappresentanti dei governi, alle riunioni della commissione, delle sue sottocommissioni e comitati, nonché le spese relative alla partecipazione degli osservatori, sono a carico dei rispettivi governi od organizzazioni. Le spese relative agli esperti invitati dalla commissione, dalle sue sottocommissioni o comitati ad assistere alle riunioni a titolo personale sono a carico del bilancio della commissione.

#### Articolo X

##### Modifiche

- La commissione generale per la pesca nel Mediterraneo può, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, modificare il presente accordo. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data in cui sono state adottate dalla commissione.

2. Le modifiche che comportano nuovi obblighi per i membri entrano in vigore previa accettazione da parte dei due terzi dei membri della commissione e sono applicabili a ciascun membro soltanto previa accettazione da parte di quest'ultimo. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione, che informa tutti i membri della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ed il segretario generale delle Nazioni Unite della ricezione degli strumenti di accettazione e dell'entrata in vigore delle modifiche. I diritti e gli obblighi dei membri della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che non accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni dell'accordo in vigore prima della modifica.

3. Le modifiche del presente accordo sono sottoposte al consiglio dell'Organizzazione, il quale può respingerle se le ritiene incompatibili con le finalità e gli obiettivi dell'Organizzazione o con le disposizioni dell'atto costitutivo dell'Organizzazione. Se il consiglio dell'Organizzazione lo ritiene auspicabile, può sottoporre la modifica alla conferenza dell'Organizzazione, che ha gli stessi poteri.

#### Articolo XI

#### Accettazione

1. Il presente accordo è aperto all'accettazione dei membri e dei membri associati dell'Organizzazione.

2. La commissione, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, può ammettere quali membri altri Stati che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e che hanno presentato una domanda di adesione e uno strumento ufficiale di accettazione dell'accordo in vigore al momento dell'ammissione.

3. I membri della commissione che non sono membri o membri associati dell'Organizzazione possono partecipare alle attività della commissione a condizione che si accollino una percentuale delle spese del segretariato, stabilita in base alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione.

4. L'accettazione del presente accordo da parte di qualsiasi membro o membro associato dell'Organizzazione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione ed ha effetto a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve tale strumento.

5. L'accettazione del presente accordo da parte di Stati non membri dell'Organizzazione ha luogo mediante deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'Organizzazione. Essa ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della domanda di ammissione da parte della commissione, in base al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Il direttore generale dell'Organizzazione informa tutti i membri della commissione, tutti i membri dell'Organizzazione

e il segretario generale delle Nazioni Unite in merito a tutte le accettazioni diventate effettive.

7. L'accettazione del presente accordo può essere soggetta a riserve, che hanno effetto solamente se accettate all'unanimità dai membri della commissione. Se i membri della commissione non rispondono entro tre mesi dalla data della comunicazione si considera che abbiano accettato la riserva. In mancanza di tale accettazione lo Stato o l'organizzazione d'integrazione economica regionale che l'ha formulata non può diventare parte dell'accordo. Il direttore generale dell'Organizzazione informa immediatamente tutti i membri della commissione di tutte le riserve.

8. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente accordo, alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 o ad altri accordi internazionali non pregiudica la posizione di un qualsiasi Stato per quanto concerne la firma, la ratifica o l'adesione alla convenzione delle Nazioni Unite del 1982 o in relazione ad altri accordi.

#### Articolo XII

#### Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data del ricevimento del quinto strumento di accettazione.

#### Articolo XIII

#### Applicazione territoriale

Al momento dell'accettazione del presente accordo i membri della commissione indicano espressamente a quali territori si applica la loro accettazione. In mancanza di tale dichiarazione si considera che l'accordo si applichi a tutti i territori per i quali il membro interessato assicura le relazioni internazionali. Fatte salve le disposizioni dell'articolo XIV, l'ambito di applicazione territoriale può essere modificato mediante una dichiarazione successiva.

#### Articolo XIV

#### Ritiro

1. Ciascun membro può, alla scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per questo membro, ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro al direttore generale dell'Organizzazione, il quale ne informa immediatamente tutti i membri della commissione e i membri dell'Organizzazione. Il ritiro diventa effettivo tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del direttore generale.

2. Un membro della commissione può notificare il ritiro per quanto concerne uno o più territori di cui assicura le relazioni internazionali. Quando un membro notifica il proprio ritiro dalla commissione, esso indica il o i territori a cui esso si applica. In mancanza di tale dichiarazione, il ritiro è considerato valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dal suddetto membro, tranne che per i membri associati.

3. Quando un membro della commissione notifica il proprio ritiro dall'Organizzazione, si considera che esso si ritiri simultaneamente anche dalla commissione e il suo ritiro è ritenuto valido per tutti i territori per i quali tale membro assicura le relazioni internazionali, tranne che per i membri associati.

*Articolo XV*

**Interpretazione dell'accordo e risoluzione delle controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, se non è risolta dalla commissione, è sottoposta ad un comitato composto di un membro designato da ciascuna delle parti interessate e da un presidente indipendente scelto dai membri del comitato. Le raccomandazioni di tale comitato, pur non essendo vincolanti, costituiscono la base sulla quale le parti interessate riesaminano la questione che è all'origine della controversia. Se detta procedura non consente di risolvere la controversia, per quest'ultima è adita la Corte internazionale di giustizia, in base allo statuto della stessa o, nel caso di un'organizzazione d'integrazione economica regionale membro della commissione, la controversia è sottoposta ad arbitrato, a meno che le parti non convengano su un'altra forma di risoluzione.

*Articolo XVI*

**Scadenza**

Il presente accordo giunge a termine automaticamente nel momento in cui il numero dei membri della commissione, per effetto dei ritiri, scende al di sotto di cinque, salvo decisione contraria presa all'unanimità dai restanti membri.

*Articolo XVII*

**Autenticazione e registrazione**

Il testo del presente accordo è stato originalmente redatto a Roma il 24 settembre del 1949, in lingua francese. Due esemplari in lingua inglese, francese e spagnola del presente accordo e di eventuali modifiche sono autenticati dal presidente della commissione e dal direttore generale dell'Organizzazione. Uno di questi esemplari è depositato negli archivi dell'Organizzazione, mentre l'altro è trasmesso al segretario generale delle Nazioni Unite, per essere registrato. Il direttore generale autentica inoltre le copie del presente accordo e ne trasmette una copia a ciascun membro dell'Organizzazione e agli Stati non membri dell'Organizzazione che sono parti dell'accordo o possono diventarlo.

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO**

*Articolo I*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

**Accordo:**

L'accordo per la creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo concluso a Roma (Italia) il 24 settembre 1949, nella versione modificata a norma dell'articolo X dello stesso accordo.

**Commissione:**

La commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

**Presidente:**

Il presidente della commissione.

**Vicepresidente:**

Il vicepresidente della commissione.

**Delegato:**

Il rappresentante di un membro secondo quanto specificato all'articolo II, paragrafo 1, dell'accordo.

**Delegazione:**

Il delegato e il suo sostituto, gli esperti e i consulenti.

**Membro:**

I membri e i membri associati dell'Organizzazione, nonché gli Stati non membri dell'Organizzazione che fanno parte della commissione.

**Segretario:**

Il segretario della commissione.

**Organizzazione:**

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

**Conferenza:**

La conferenza dell'Organizzazione.

Stato, membro associato o organizzazione, che hanno lo status di osservatore:

Uno Stato che non è membro della commissione né dell'organizzazione, oppure un'organizzazione internazionale invitata a partecipare ad una sessione della commissione, oppure un membro o un membro associato dell'organizzazione che partecipa ad una sessione della commissione senza esserne membro.

**Osservatore:**

Il rappresentante di uno Stato o di un'organizzazione che ha lo status di osservatore.

*Articolo II*

**Sessioni della commissione**

1. A norma dell'articolo II, paragrafo 10, dell'accordo la commissione, d'intesa con il direttore generale, stabilisce in occasione di ogni sessione ordinaria la data e il luogo della sessione successiva, in base alle esigenze del programma della commissione e all'invito del paese nel quale si deve tenere tale sessione. Il presidente provvede di conseguenza ad annunciare la convocazione della sessione.

2. Il presidente può convocare una sessione straordinaria della commissione su richiesta o con l'assenso della maggioranza dei membri.

3. Gli inviti a partecipare ad una sessione ordinaria della commissione sono inviati dal segretario a nome del presidente almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'apertura della sessione. Gli inviti a partecipare a sessioni straordinarie sono inviati almeno quaranta giorni prima della data prevista per l'apertura della sessione.

4. Affinché la proposta di tenere una sessione della commissione o di uno dei suoi organi costitutivi in un determinato paese possa essere discussa, tale paese deve: a) aver ratificato senza alcuna riserva la convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite oppure b) aver fornito assicurazioni sul fatto che tutti i delegati, rappresentanti, esperti, osservatori o qualsiasi altra persona autorizzata a partecipare alla sessione in base ai termini dell'accordo o regolamento della commissione beneficiano dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle proprie funzioni in relazione alla sessione.

*Articolo III*

**Poteri**

Ad ogni sessione il segretario verifica i poteri dei delegati e degli osservatori, che debbono essere conformi al modello indicato dal segretariato. Previo esame, il segretario ne dà conto alla commissione affinché prenda le disposizioni necessarie.

*Articolo IV*

**Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno di ogni sessione ordinaria comprende:
  - a) se necessario, l'elezione del presidente e di due vicepresidenti, secondo quanto disposto all'articolo II, paragrafo 9, dell'accordo;
  - b) l'adozione dell'ordine del giorno;
  - c) una relazione del segretario sulla situazione finanziaria e le attività della commissione;
  - d) l'esame del progetto di bilancio;
  - e) le relazioni dei comitati;

- f) l'esame della data e del luogo della prossima sessione;
- g) i progetti di modifica dell'accordo e del presente regolamento interno;
- h) le domande di ammissione alla commissione, a norma dell'articolo XI, paragrafo 2, dell'accordo, da parte di Stati che, pur non essendo membri dell'Organizzazione, sono membri delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;
- i) le questioni che la conferenza, il consiglio o il direttore generale dell'Organizzazione sottopongono alla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.

2. L'ordine del giorno comprende inoltre, previa approvazione della commissione:

- a) le questioni approvate nel corso della sessione precedente;
- b) le questioni proposte da un membro.

3. Un ordine del giorno provvisorio è inviato dal segretario ai membri e agli Stati e alle organizzazioni che hanno lo status di osservatori almeno sessanta giorni prima della data della sessione, assieme alle relazioni e ai documenti disponibili concernenti tale ordine del giorno.

4. L'ordine del giorno di una sessione straordinaria comprende solamente le questioni per le quali è stata convocata la sessione.

#### Articolo V

### Il segretariato

1. Il segretariato è composto dal segretario e dal personale alle sue dirette dipendenze, che il direttore generale può avere designato.
2. Il segretario è incaricato di ricevere, raccogliere e far circolare i documenti, le relazioni e le risoluzioni delle sessioni della commissione e dei suoi comitati, di preparare i resoconti delle sedute, di certificare le spese e gli impegni finanziari e di svolgere qualsiasi compito ad esso affidato dalla commissione.
3. Due copie di tutte le comunicazioni concernenti questioni di competenza della commissione sono inviate al segretario a titolo d'informazione e per essere archiviate.

#### Articolo VI

### Sedute plenarie della commissione

Le sedute plenarie della commissione sono pubbliche, salva decisione contraria della commissione. Qualora la commissione decida di tenere una seduta a porte chiuse, essa stabilisce al tempo stesso la portata di tale decisione per quanto concerne gli osservatori.

#### Articolo VII

### Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. La commissione elegge il presidente e il primo e secondo vicepresidente della commissione, che entrano in carica immediatamente dopo la sessione ordinaria nella quale sono stati eletti ed hanno un mandato di due anni.
2. Essi debbono essere scelti tra i delegati o sostituti presenti alla sessione ordinaria durante la quale avviene l'elezione. Essi possono essere rieletti per un secondo mandato di due anni.

#### Articolo VIII

### Funzioni del presidente e dei vicepresidenti

1. Il presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite da altre disposizioni del presente regolamento. Egli è tenuto in particolare a:
  - a) dichiarare l'apertura e la chiusura di ogni seduta plenaria della commissione;
  - b) dirigere le discussioni nel corso delle sedute plenarie e garantire l'applicazione del presente regolamento, dare la parola, sottoporre le questioni a votazione e annunciare le decisioni;
  - c) decidere sulle mozioni d'ordine;
  - d) fatte salve le disposizioni del presente regolamento, esercitare un controllo assoluto sulle deliberazioni nel corso delle sedute;
  - e) nominare i comitati nel corso della sessione secondo le istruzioni della commissione.
2. In caso di assenza del presidente o su sua richiesta la presidenza è assunta dal primo vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal secondo vicepresidente.
3. Il presidente o i vicepresidenti, qualora assumano la presidenza, non partecipano alla votazione e il loro governo è rappresentato da un altro membro della loro delegazione.

4. Il segretario esercita temporaneamente le funzioni di presidente in caso di impedimento allo svolgimento di tale funzione del presidente e dei vicepresidenti.

#### Articolo IX

### Disposizioni e procedure relative al voto

1. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 4 del presente regolamento, la votazione nel corso delle sedute plenarie avviene oralmente o per alzata di mano; la votazione avviene per appello nominale se l'accordo o il presente regolamento richiedono una maggioranza speciale o qualora lo richieda una delegazione.
2. La votazione per appello nominale avviene chiamando le delegazioni nell'ordine alfabetico francese.
3. Nella votazione per appello nominale vengono registrati i voti espressi da ciascun delegato e le astensioni.

4. Le votazioni su proposte relative a singole persone si svolgono a scrutinio segreto, tranne qualora si tratti dell'elezione delle cariche della commissione o dei suoi comitati.

5. Se durante la prima votazione per l'elezione di una carica nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti espressi, alla seconda votazione sono candidate solamente le due persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti alla seconda votazione, il presidente decide tirando a sorte.

6. Se, durante una votazione su questioni diverse dalle elezioni si verifica parità di voto all'interno della commissione, la seconda votazione si svolge durante la seduta successiva della sessione considerata. In caso di nuova parità di voti, la proposta si considera respinta.

7. Le procedure di voto ed altre questioni connesse non specificate nell'accordo o nel presente regolamento sono disciplinate, con gli opportuni adattamenti, dalle disposizioni del regolamento generale dell'Organizzazione.

#### Articolo X

##### Comitati

1. È istituito un comitato per l'acquacoltura aperto a tutti i membri della commissione e incaricato di:

- a) sorvegliare l'evoluzione e le tendenze dell'acquacoltura nella regione;
  - b) sorvegliare le interazioni tra sviluppo dell'acquacoltura e ambiente;
  - c) sorvegliare e indirizzare le attività delle quattro reti create a seguito dei lavori di Medrap II, controllando in particolare i progressi delle varie reti, valutando i programmi proposti e indirizzando il lavoro della rete SIPAM attraverso il segretario FAO;
  - d) cercare ulteriori contributi a complemento di quelli forniti dalle istituzioni che promuovono le reti, in particolare il Ciheam, il PAP/RAC del programma d'azione per il Mediterraneo e la FAO, e potenziare le attività delle quattro reti;
  - e) svolgere altri compiti che gli siano attribuiti dal consiglio/dalla commissione e relativi alla promozione e allo sviluppo dell'acquacoltura.
2. a) È istituito un comitato consultivo scientifico che fornisce informazioni e dati in campo scientifico e socio-economico oppure pareri sui lavori del comitato per la gestione delle risorse ittiche della commissione.
    - b) Il comitato è aperto a tutti i membri della commissione. Ogni membro della commissione può designare un membro del comitato.
    - c) Il comitato può creare gruppi di lavoro per analizzare i dati e fornire pareri al comitato sullo stato delle risorse comuni e transzonali.

d) Il comitato fornisce pareri indipendenti sul fondamento scientifico e tecnico delle decisioni concernenti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca, compresi gli aspetti biologici e socioeconomici, e deve in particolare:

- 1) valutare le informazioni fornite dai membri e dai programmi ed organismi competenti sulle catture, lo sforzo di pesca ed altri dati concernenti la conservazione e la gestione delle risorse ittiche;
  - 2) formulare pareri destinati alla commissione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca;
  - 3) identificare programmi di cooperazione in materia di ricerca coordinandone l'applicazione;
  - 4) svolgere altre funzioni o assumere qualsiasi altro compito che gli potrebbero essere attribuiti dalla commissione.
- e) I membri sono tenuti a fornire le informazioni relative alle catture ed altri dati di competenza del comitato, in modo da consentirgli di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3.

3. La commissione può istituire tutti i comitati e gruppi di lavoro che ritiene necessari.

4. L'istituzione di comitati e di gruppi di lavoro di cui al presente regolamento è subordinata al paragrafo 4 dell'articolo VII dell'accordo.

5. Le procedure di tali comitati e gruppi di lavoro sono disciplinate, con gli opportuni adattamenti, dal regolamento interno della commissione.

#### Articolo XI

##### Bilancio e finanze

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, è applicabile alle attività della commissione il regolamento finanziario dell'Organizzazione, completato dal manuale e dai memorandum amministrativi e dalle relative procedure.

2. Per i due prossimi esercizi finanziari la commissione prepara un progetto di bilancio relativo alle previsioni di spesa del segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, alle previste spese di viaggio del presidente e dei vicepresidenti nell'esercizio delle proprie funzioni nell'intervallo tra le sessioni della commissione e alle eventuali spese dei comitati. Una volta approvato dalla commissione, questo progetto di bilancio è presentato al direttore generale affinché ne tenga conto nel preparare le previsioni del bilancio generale dell'Organizzazione.

3. Una volta adottato dalla conferenza nel quadro del bilancio generale dell'Organizzazione, il bilancio della commissione stabilisce i limiti entro i quali possono essere stanziati fondi per le finalità approvate dalla conferenza.

4. Tutti i progetti comuni, prima di essere attuati, devono essere presentati al consiglio o alla conferenza dell'Organizzazione.

#### *Articolo XII*

### **Partecipazione degli osservatori**

1. La partecipazione di organizzazioni internazionali ai lavori della commissione e i rapporti tra la commissione e queste organizzazioni sono disciplinati dalle relative disposizioni dell'Organizzazione, nonché dalle norme adottate dalla conferenza o dal consiglio dell'Organizzazione in materia di relazioni con le organizzazioni internazionali.

2. I membri e i membri associati dell'Organizzazione che non sono membri della commissione possono, su richiesta, farsi rappresentare da un osservatore alle sessioni della commissione e dei suoi organi sussidiari.

3. Gli Stati che non essendo membri della commissione, né membri o membri associati dell'Organizzazione, ma che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure di una delle sue organizzazioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica possono, su richiesta e con l'assenso del consiglio dell'Organizzazione e della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, partecipare in qualità di osservatori alle sessioni di quest'ultima e a quelle dei suoi organi sussidiari, secondo i principi adottati dalla conferenza in materia di concessione dello status di osservatore.

4. Salvo decisione contraria ed esplicita della commissione, gli osservatori possono assistere alle sedute plenarie della commissione e partecipare alle discussioni durante le sessioni dei vari comitati tecnici alle quali possono essere invitati. Essi non hanno comunque diritto di voto.

#### *Articolo XIII*

### **Progetti di cooperazione**

Per l'attuazione dei progetti comuni di cui all'articolo III, paragrafo 1, lettera e), dell'accordo e di studi effettuati al di fuori della regione specificata nel preambolo dell'accordo è possibile concordare alcune modalità con i governi che non sono membri della commissione. La definizione di tali modalità è di esclusiva competenza del direttore generale dell'Organizzazione.

#### *Articolo XIV*

### **Resoconti, relazioni e raccomandazioni**

1. Per ogni seduta plenaria della commissione e per ogni seduta dei comitati è redatto un resoconto, che deve essere distribuito quanto prima ai partecipanti.

2. Per ogni sessione della commissione viene pubblicata una sintesi dei lavori, assieme alle relazioni dei comitati, ai documenti tecnici e a tutti gli altri documenti che la commissione ritiene opportuno pubblicare.

3. Ad ogni sessione la commissione approva una relazione che contiene le sue opinioni, le raccomandazioni, le risoluzioni e le decisioni e, su richiesta, la posizione della minoranza.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V dell'accordo, le conclusioni e le raccomandazioni della commissione sono trasmesse alla fine di ogni sessione al direttore generale dell'Organizzazione, che le fa pervenire ai membri della commissione, agli Stati e alle organizzazioni internazionali che erano presenti alla sessione e che le mette inoltre a disposizione, a titolo d'informazione, di altri membri e membri associati dell'Organizzazione.

5. Le raccomandazioni che possono avere incidenze sulle politiche, sui programmi o sulle finanze dell'Organizzazione sono portate dal direttore generale, per il tramite del consiglio dell'Organizzazione, all'attenzione della conferenza affinché decida in merito.

6. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo il presidente può chiedere ai membri della commissione di fornire alla commissione o al direttore generale informazioni sulle misure adottate in base alle raccomandazioni della commissione.

#### *Articolo XV*

### **Raccomandazioni ai membri**

1. La commissione può formulare raccomandazioni ai membri su tutte le questioni relative alle attribuzioni di cui all'articolo III dell'accordo.

2. Il segretario riceve a nome della commissione le risposte dei membri a queste raccomandazioni e provvede a riassumerle e ad analizzarle per presentarle alla sessione successiva.

#### *Articolo XVI*

### **Modifiche dell'accordo**

1. I membri possono proporre modifiche dell'accordo, a norma dell'articolo X dell'accordo, in una comunicazione indirizzata al segretario. Non appena le riceve, il segretario trasmette a tutti i membri e al direttore generale copia di tali proposte.

2. La commissione non può decidere in merito ad una proposta di modifica dell'accordo nel corso di una sessione, a meno che questo punto sia stato inserito nell'ordine del giorno provvisorio della sessione.

#### *Articolo XVII*

### **Sospensione del regolamento e delle relative modifiche**

1. Fatte salve le disposizioni dell'accordo, tutti i precedenti articoli del regolamento, ad eccezione degli articoli IV e V dell'articolo X, paragrafi 3 e 4 degli articoli XI e XII, dell'articolo XIV, paragrafo 4, e dell'articolo XVI possono essere sospesi, su richiesta di una delegazione, alla maggioranza dei voti espressi nel corso di una seduta plenaria della commissione, a condizione che ne sia stata data notifica durante una riunione plenaria della commissione e che le delegazioni abbiano ricevuto copia della proposta di sospensione almeno quarantotto ore prima della riunione nel corso della quale deve essere adottata una decisione.

2. Modifiche o aggiunte al regolamento possono essere adottate, su richiesta di una delegazione, alla maggioranza dei due terzi dei membri della commissione durante una seduta plenaria della commissione, purché ne sia stata data notifica nel corso di un'altra seduta plenaria e le delegazioni abbiano ricevuto copie della proposta di modifica o di aggiunta almeno ventiquattro ore prima della riunione durante la quale deve essere adottata una decisione.
3. Ogni modifica dell'articolo XVI che può essere adottata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non può entrare in vigore prima della sessione successiva della commissione.

*Articolo XVIII*

**Lingue ufficiali**

1. Le lingue ufficiali della commissione sono quelle stabilite dalla commissione stessa fra le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Le delegazioni possono servirsi di una di queste lingue durante le sessioni e per redigere le loro relazioni e comunicazioni. Se una delegazione utilizza una lingua non ufficiale deve fornire l'interpretazione in una delle lingue ufficiali.
  2. Nel corso delle riunioni il segretariato provvede a fornire, su richiesta di uno dei delegati presenti, l'interpretazione in una o più lingue ufficiali.
  3. Le relazioni e le comunicazioni sono pubblicate nella lingua in cui sono state presentate e, su richiesta della commissione, è possibile pubblicarne una sintesi tradotta.
-

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 20 luglio 2000****relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)**

(2000/488/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2 e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio di associazione CE/Cipro del 12 giugno 1995 e le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 hanno stabilito alcuni elementi della strategia di pre-adesione, fra cui figura la partecipazione di Cipro ai programmi della Comunità, come è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999.
- (2) La decisione 97/15/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) <sup>(2)</sup> in appresso denominato «il programma», stabilisce, all'articolo 7, che questo programma dovrà essere aperto alla partecipazione di Cipro.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo che prevede la partecipazione di Cipro al programma.

(4) È opportuno approvare questo accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) viene approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato congiunto di cui all'articolo 6 dell'accordo.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (o le persone) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 4*

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notificazioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. PARLY

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 5 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25.

**ACCORDO****tra la Comunità e la Repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)**

La COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»  
da un lato, e

La REPUBBLICA DI CIPRO, in appresso denominata «Cipro»  
dall'altro,

CONSIDERANDO che, in conformità con la decisione 97/15/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 <sup>(1)</sup>, è stato istituito un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000), in appresso denominato «il Programma»;

CONSIDERANDO che la decisione 97/15/CE stabilisce al suo articolo 7, paragrafo 2, che il programma è aperto a Cipro;

CONSIDERANDO che la partecipazione di Cipro al programma costituisce un elemento importante nella strategia di pre-adesione di Cipro;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune in una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese quale parte di una più ampia cooperazione tra la Comunità e Cipro, al fine di contribuire ad uno sviluppo dinamico ed omogeneo in questo campo;

CONSIDERANDO in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e Cipro al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel programma nell'ambito delle attività transnazionali di cooperazione cui partecipano la Comunità e Cipro rafforza per la sua natura l'impatto delle varie azioni intraprese nel quadro di questo programma e rafforza la competitività delle piccole e medie imprese nella Comunità e a Cipro;

CONSIDERANDO pertanto che le parti contraenti si attendono di ottenere reciproci vantaggi dalla partecipazione di Cipro al programma;

CONSIDERANDO che una proficua cooperazione in questo campo comporta un impegno generale delle parti contraenti ad adoperarsi ulteriormente per promuovere la dimensione europea nel campo delle piccole e medie imprese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Ambito della cooperazione**

Cipro partecipa al programma in conformità, se non stabilito diversamente dal presente accordo, con gli obiettivi, i criteri, le procedure e le scadenze fissati dalla decisione 97/15/CE, in particolare dall'articolo 2, dall'articolo 7 e dall'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo. In particolare, Cipro partecipa alle seguenti azioni: C. «Aiutare le PMI a rendere europee e internazionali le proprie strategie, in particolare grazie a migliori servizi di informazione e di cooperazione» ed E. «Promuovere l'imprenditorialità e sostenere particolari gruppi destinatari».

*Articolo 2***Istituzioni, organizzazioni e privati beneficiari**

L'ammissibilità di istituzioni, organizzazioni e privati di Cipro è disciplinata da norme che poggiano sulla decisione 97/15/CE, in particolare l'articolo 2, l'articolo 7 e l'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25.

*Articolo 3***Procedure**

Le istituzioni, organizzazioni e i privati di Cipro aventi i requisiti richiesti partecipano al programma in conformità alle condizioni e regole definite nella decisione 97/15/CE, in particolare nell'articolo 2, nell'articolo 7 e nell'allegato. Le modalità e le condizioni per la presentazione, valutazione e selezione delle candidature e delle proposte di progetti pilota, dei programmi di qualunque altro atto sono identiche a quelle applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini della Comunità.

Non saranno ammessi a beneficiare dell'aiuto finanziario della Comunità progetti e attività svolti unicamente tra Cipro e Stati EFTA/SEE o con un altro paese terzo, compresi gli Stati con un accordo di associazione con la Comunità, per i quali è possibile la partecipazione al programma.

*Articolo 4***Strutture nazionali**

Cipro predispone, ove necessario, strutture e meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le altre misure necessarie per garantire la coordinazione e l'organizzazione a livello nazionale dell'attuazione del programma, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 della decisione 97/15/CE.

*Articolo 5***Condizioni finanziarie**

A copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, Cipro versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, secondo le modalità e le condizioni indicate nell'allegato.

*Articolo 6***Comitato congiunto**

Viene istituito un comitato congiunto.

Il comitato congiunto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti di Cipro.

Il comitato congiunto è responsabile dell'attuazione del presente accordo.

Su richiesta di una parte, le parti contraenti scambiano informazioni e si consultano con il comitato congiunto sulle attività coperte dal presente accordo e collegate ad aspetti finanziari.

Il comitato congiunto opera di comune accordo.

Il comitato congiunto si riunisce a richiesta di una parte contraente, in conformità alle condizioni da definire nel suo regolamento interno.

*Articolo 7***Riunioni di coordinamento**

I rappresentanti della Comunità nel comitato congiunto adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e le decisioni prese dalla Comunità nel rispetto dell'attuazione del programma.

Per facilitare questo coordinamento e senza pregiudicare le procedure di cui all'articolo 4 della decisione 97/15/CE, i rappresentanti di Cipro saranno invitati alle riunioni di coordinamento su qualsiasi aspetto riguardante l'attuazione del presente accordo prima delle assemblee ordinarie del comitato del programma. La Commissione informerà Cipro sui risultati di tali assemblee ordinarie.

*Articolo 8***Libera circolazione**

Le parti contraenti si adoperano nel quadro delle disposizioni esistenti per facilitare la libera circolazione e la residenza di tutte le persone beneficiarie che si spostano tra Cipro e la Comunità al fine di partecipare alle attività contemplate dal presente accordo.

*Articolo 9***Verifica, valutazione e relazioni**

Restando impregiudicate le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità per quanto riguarda la verifica e la valutazione del programma in conformità all'arti-

colo 5 e all'articolo 6 della decisione 97/15/CE, la partecipazione di Cipro al programma è verificata e valutata nell'ambito di una partnership che coinvolge sia la Commissione che Cipro. Su tale base, Cipro trasmette le debite relazioni alla Commissione e partecipa a qualsiasi altra attività prevista dalla Commissione o adotta qualsiasi altro provvedimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 di tale decisione.

*Articolo 10***Regime linguistico**

La lingua da impiegare per la procedura di candidatura, per i contratti e le relazioni da presentare e per altri atti amministrativi nel quadro del programma deve essere una delle lingue ufficiali della Comunità.

*Articolo 11***Territori**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato istitutivo della Comunità europea e alle condizioni definite in detto trattato e, dall'altro, al territorio di Cipro.

*Articolo 12***Durata**

Il presente accordo è concluso per la durata del programma (fino al 31 dicembre 2000).

Qualora il programma sia modificato, il presente accordo può essere rinegoziato o rescisso. Cipro sarà informato riguardo al programma modificato entro un mese dalla sua adozione. Entro altri due mesi una delle parti contraenti può chiedere una rinegoziazione o una rescissione del presente accordo. In caso di una rescissione le modalità pratiche per definire gli impegni in sospenso sono oggetto di negoziati tra le parti contraenti.

Ad ogni momento una delle parti contraenti può chiedere una revisione del presente accordo. A tal fine essa presenta una richiesta all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono incaricare il comitato congiunto di esaminare detta richiesta e, se del caso, trasmettergli raccomandazioni, segnatamente in vista dell'apertura di negoziati.

Se la Comunità dovesse adottare un nuovo programma pluriennale a favore delle PMI, il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate tra le parti contraenti.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica delle parti contraenti sull'espletamento delle rispettive procedure.

## Articolo 14

**Lingue dell'accordo**

Il presente accordo è redatto in duplice copia in danese, olandese, inglese, francese, finlandese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e svedese, ciascuno di questi testi facente fede.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2000.

*Per la Comunità europea*

*Per la Repubblica di Cipro*



---

## ALLEGATO

## CONDIZIONI FINANZIARIE

1. Cipro corrisponde ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea a copertura dei sussidi o di altri aiuti finanziari nell'ambito del programma erogati ai beneficiari ciprioti. Questo contributo ammonta a:
  - i) 40 000 EUR per l'azione C. «Aiutare le PMI a rendere europee ed internazionali le proprie strategie, in particolari a migliori servizi di informazione»;
  - ii) 110 000 EUR per l'azione E. «Promuovere l'imprenditorietà e sostenere particolari gruppi destinatari».

Il contributo annuo minimo di Cipro per l'anno 2000 sarà di 150 000 EUR.

Per l'esercizio di bilancio del 2000, l'importo aggregato dei sussidi o di altri aiuti finanziari percepiti dal programma dai beneficiari ciprioti non può eccedere il contributo sopraindicato.

Qualora l'importo aggregato dei sussidi o degli aiuti finanziari ricevuto dai beneficiari ciprioti dal programma sia inferiore al contributo, e tenuto conto che il 2000 è l'ultimo anno possibile di partecipazione, la Commissione delle Comunità europee rimborserà l'importo rimanente a Cipro.

2. Oltre al contributo di cui al punto 1, nel 2000 Cipro verserà il 7 % del contributo minimo annuo (150 000 EUR) pari a 10 500 EUR, a copertura dei costi amministrativi supplementari connessi con la gestione del programma da parte della Commissione risultanti dalla partecipazione di Cipro. Questi importi non sono soggetti alle disposizioni di cui all'ultimo paragrafo del punto 1.
3. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità trova applicazione in particolare alla gestione del contributo di Cipro.

Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Commissione trasmette a Cipro una richiesta di fondi per l'importo del suo contributo di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Questo contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

Cipro deve versare il suo contributo entro tre mesi dalla richiesta di fondi. Ogni ritardo nel versamento del contributo comporterà il pagamento di interessi da parte di Cipro sull'importo arretrato a partire dalla data dovuta. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea per il mese della scadenza, per le sue operazioni in euro <sup>(1)</sup>, aumentato dell'1,5 punti percentuali.

4. Qualora risulti necessario tenere conto di modifiche del programma, il contributo di Cipro di cui ai punti 1 e 2 può essere adattato dal comitato congiunto.

---

<sup>(1)</sup> Tassi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — serie C.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2000

**che modifica la decisione 1999/217/CE che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari**

[notificata con il numero C(2000) 1722]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96, la Commissione ha adottato mediante la decisione 1999/217/CE <sup>(2)</sup> un repertorio di sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.
- (2) Occorre inserire nel suddetto repertorio una serie di sostanze non ancora contemplate, per poi procedere alla loro valutazione, mentre altre devono essere rettificata alla luce delle nuove conoscenze.
- (3) In applicazione della raccomandazione 98/282/CE della Commissione, del 21 aprile 1998, concernente le modalità secondo le quali gli Stati membri nonché i paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono garantire la tutela della proprietà intellettuale per quanto riguarda lo sviluppo e la fabbricazione delle sostanze aromatizzanti contemplate dal regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, gli Stati membri notificanti hanno comunicato

una serie di sostanze le cui informazioni non sono riservate e possono quindi essere trasferite nella parte pubblica del repertorio.

- (4) La decisione 1999/217/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La decisione 1999/217/CE è modificata come esposto in allegato alla presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 127 del 29.4.1998, pag. 32.

## ALLEGATO

1. La parte 1 è modificata come segue:

a) Sono inserite le seguenti voci:

CAS	Denominazione	FEMA	CoE	EINECS	Osservazioni	Sinonimi	Denominazione sistematica
52-89-1	L-cisteina, cloridrato		11746	200-157-7	(1)		
52-90-4	L-cisteina	3263	10464	200-158-2	(1)		
56-40-6	glicina	3287	11771	200-272-2	(1)		
94-13-3	propile 4-ossibenzoato	2951	678	202-307-7			
592-98-3	3-ottene						
5090-41-5	9-ottadecenale						
7367-90-0	3-idrossiotanoato d'etile		10603	230-919-4			
21662-08-8	5-decenale						
22610-86-2	5-ottan-2-one		11171				
23747-34-4	2-propionil-3-metil-furano		10970				
30086-02-3	3,5-ottadien-2-one		2148				
39924-52-2	metil 3-osso-2-(pent-2-enil)ciclopentanacetato	3410	10821	254-705-5			
37160-77-3	3-idrossi-2-ottanone						
38533-54-9	1,3,5,8-undecatetraene						
40716-66-3	trans-3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo			255-053-4			
56554-87-1	16-ottadecenale						
59303-07-0	2-metil-3-furfuriltiopirazina	3189					
72401-53-7	acido tannico			276-638-0			pentakis-[3,4-diidrossi-5-[(trii-drossi-3,4,5-benzoil)ossi]benzoato] di D-glucosio
136954-20-6	3-mercapto esil acetato	3851					
136954-21-7	3-mercapto esil butirato	3852					

b) Per le seguenti sostanze la dicitura alla colonna «Osservazioni» è così modificata:

CAS	Osservazioni	CAS	Osservazioni
56-41-7	(1)-(3)	107-95-9	(1)-(3)
56-84-8	(1)-(3)	130-89-2	(2)-(3)
56-85-9	(1)-(3)	130-95-0	(2)-(3)
56-87-1	(1)-(3)	147-85-3	(1)-(3)
56-89-3	(1)-(3)	150-30-1	(1)-(3)
58-08-2	(2)-(3)	302-72-7	(1)-(3)
59-51-8	(1)-(3)	302-84-1	(1)-(3)
60-18-4	(1)-(3)	443-79-8	(1)-(3)
61-90-5	(1)-(3)	516-06-3	(1)-(3)
63-68-3	(1)-(3)	549-56-4	(2)-(3)
67-03-8	(1)-(3)	595-39-1	(1)-(3)
70-54-2	(1)-(3)	657-27-2	(1)-(3)
71-00-1	(1)-(3)	3130-87-8	(1)-(3)
72-18-4	(1)-(3)	3184-13-2	(1)-(3)
73-32-5	(1)-(3)	6119-47-7	(2)-(3)
74-79-3	(1)-(3)	6119-70-6	(2)-(3)
80-68-2	(1)-(3)	7200-25-1	(1)-(3)
83-67-0	(2)-(3)	7549-43-1	(2)-(3)
107-35-7	(1)-(3)	10098-89-2	(1)-(3)

c) Per il CAS 36413-60-2 la dicitura alla colonna «Osservazioni» è soppressa.

d) Le due voci riportate qui di seguito sono soppresse:

CAS	Denominazione	FEMA	CoE	EINECS	Osservazioni	Sinonimi	Denominazione sistematica
25007-53-8	ossido di etile e 4-idrossi-3-metossibenzile			236-136-4			
132344-97-9	2-butil-4-metil(4H)pirrolidi[1,2e]-1,3,5-ditiazina						4-butil-2-metil-1-aza-3,5-ditiabicyclo[4.3.0]nonano

e) La voce riferita al numero CAS 13184-86-6 è sostituita dalla seguente voce:

CAS	Denominazione	FEMA	CoE	EINECS	Osservazioni	Sinonimi	Denominazione sistematica
13184-86-6	ossido di etile e 4-idrossi-3-metossibenzile			236-136-4			

f) La voce riferita al numero CAS 132344-97-9 è sostituita dalla seguente voce:

CAS	Denominazione	FEMA	CoE	EINECS	Osservazioni	Sinonimi	Denominazione sistematica
132344-97-9	2-butil-4-metil(4H)pirrolidino[1,2e]-1,3,5-ditiazina						4-butil-2-metil-1-aza-3,5-ditiabicyclo[4.3.0]nonano

2. Nella parte 2 la voce riferita al numero CoE 10038 è sostituita dalla seguente:

CoE	Denominazione	FEMA	EINECS	Osservazioni	Sinonimi	Denominazione sistematica
10038	1-isoamilossi-1-etossipropano				propanaetile 3-metilbutilacetale	1-etossi-1-(2-metilpropossi)etano

3. La parte 4 è modificata come segue:

a) È inserita la seguente voce:

	Data di ricevimento della notifica da parte della Commissione
CN064	3.2.1999

b) Sono soppresse le seguenti voci:

	Data di ricevimento della notifica da parte della Commissione
CN011	17.10.1998
CN020	17.10.1998
CN025	17.10.1998
CN028	17.10.1998
CN029	17.10.1998
CN032	17.10.1998
CN038	17.10.1998
CN040	17.10.1998
CN044	17.10.1998
CN055	17.10.1998
CN056	17.10.1998
CN062	26.10.1998

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Danimarca

[notificata con il numero C(2000) 2157]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2000/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

vista la richiesta presentata dalla Danimarca,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97 prevede che gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine <sup>(2)</sup>, prevede che gli Stati membri possono continuare ad avvalersi di tale possibilità dopo il 1° gennaio 2000.
- (3) La decisione 1999/376/CE della Commissione riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati danese per i bovini <sup>(3)</sup>.
- (4) La Danimarca ha presentato alla Commissione una richiesta relativa all'approvazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE)

n. 820/97 e con l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2772/1999.

- (5) È prevista l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2002, di un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine recante l'indicazione completa dell'origine. È pertanto necessario limitare la durata della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La richiesta della Danimarca, la cui sintesi figura in allegato, relativa all'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel suo territorio, è approvata in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2001.

*Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 144 del 9.6.1999, pag. 35.

## ALLEGATO

1. *Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine recanti un'indicazione di origine danese*

L'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ottenuti da animali nati, allevati e macellati in Danimarca reca un'indicazione dell'origine danese.

2. *Tagli di carni bovine e carni bovine macinate*

I tagli di carni bovine e le carni bovine macinate originari della Danimarca, non confezionati, confezionati o imballati, recano sull'etichettatura informazioni relative alla data di taglio o di macinazione.

3. *Carni bovine sotto forma di carcasse intere o mezzene, mezzene e quarti*

Le carni bovine sotto forma di carcasse intere o mezzene, mezzene sezionate in tre pezzi al massimo e quarti recano sull'etichettatura informazioni relative alla data di macellazione.

4. *Carni bovine non confezionate vendute all'utilizzatore finale*

Se le carni bovine non confezionate sono vendute all'utilizzatore finale, le informazioni relative all'origine danese e alla data di taglio, di macinazione o di macellazione possono essere fornite verbalmente su richiesta.

---